

normativo e precisazioni in ordine all'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R), sia già stata presentata richiesta di titolo abilitativo o SCIA edilizia oppure sia stata trasmessa la CILA, sono regolati ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo abilitativo, della presentazione della SCIA edilizia oppure della trasmissione della CILA.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 7 giugno 2022

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2022, n. 19

Disposizioni in materia di rimborso spese dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art.1 - Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto. Inserimento dell'articolo 7 ter nella l.r. 3/2009

Art.2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 7, dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'introduzione, nel regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), dell'articolo 186 ter, il quale

stabilisce che qualora il consigliere sia affetto da handicap in situazione di gravità tale da impedirgli la partecipazione continuativa ai lavori consiliari possa essere autorizzato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a partecipare da remoto alle sedute consiliari;

2. L'opportunità di stabilire, in tale caso, una riduzione del rimborso spese per l'esercizio del mandato previsto dall'articolo 6 bis, comma 2, della l.r. 3/2009, per cui al consigliere interessato non viene corrisposta, per tutta la durata del periodo autorizzato, la quota variabile del rimborso spese, salvo il caso in cui il consigliere partecipi in presenza alle sedute, venendogli corrisposto, in tale ipotesi, per ogni giorno di presenza, il 5 per cento della quota variabile mensile del rimborso sino all'importo massimo a lui spettante;

Approva la presente legge

Art. 1

Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto .

Inserimento dell'articolo 7 ter nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:

“Art. 7 ter

Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto

1. Nei casi previsti dall'articolo 186 ter del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), al consigliere autorizzato non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, di cui all'articolo 6 bis, comma 2, per tutto il periodo stabilito nell'autorizzazione.

2. Nei casi in cui, nel periodo stabilito nell'autorizzazione, il consigliere autorizzato partecipi secondo la forma ordinaria alle sedute, ha diritto, per ogni giorno di presenza, al 5 per cento della quota variabile mensile del rimborso spese di cui all'articolo 6 bis, comma 2, sino all'importo massimo a lui spettante.”.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 7 giugno 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31.05.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 maggio 2022, n. 124

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Petrucci

Approvata in data 31 maggio 2022

Divenuta legge regionale 14/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3](#)

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
7 giugno 2022, n. 76

OCDPC n. 872 del 04 marzo 2022. Affidamento del servizio in somma urgenza per l'alloggiamento e l'assistenza temporanea dei cittadini ucraini, presso la struttura denominata "Hotel Minerva" in comune

di Arezzo (AR), all'impresa Albergo e Ristorante dei Fratelli Fabbrini S.r.l., Codice CIG: 9172622F1E.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati i seguenti atti nazionali:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" del 28/02/2022;

- il decreto legge n. 14 del 25/02/2022 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", convertito in Legge n.28 del 05 aprile 2022 e in particolare l'art. 5 quater "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina";

- la OCDPC n. 872 del 4/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

- la OCDPC n. 873 del 6/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, in particolare disposizioni di carattere sanitario nonché tutte le OCDPC successive adottate;

Preso atto delle ordinanze commissariali:

- n. 25 del 11/03/2022 con cui sono state approvate le disposizioni organizzative per lo svolgimento di quanto indicato nella OCDPC n. 872/2022 individuando, quali soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, di tale OCDPC, i comuni, le unioni di comuni, la città metropolitana e le province, ed è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture - Uffici territoriali di governo, prevista dall'articolo 2 OCDPC n. 872/2022, per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022;

- n. 26 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa per le procedure operative per l'accoglienza dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto", condivise nell'Unità di crisi con le Prefetture, Anci Toscana e Upi Toscana;